

D.P. 179/2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020

VISTO il D.P. 136/2020

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 15.07.2021

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 16.07.2021

DECRETA

Articolo 1

Si riemana il **"Regolamento dell'università Lum "Giuseppe Degennaro" relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e delle selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato e per mobilità interuniversitaria tramite scambio"** così come modificato dalle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA E DELLE SELEZIONI PUBBLICHE PER L'ASSUNZIONE DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO E PER MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA TRAMITE SCAMBIO DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO"

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice Etico della Università LUM "Giuseppe Degennaro", le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi degli Articoli 18 e 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Inoltre, il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori

(Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (Articolo 24 della Legge 240/2010) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato. Il presente regolamento disciplina infine il trasferimento di professori e ricercatori tramite scambio tra università, di cui all'art. 7, co. 3, legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Art. 2. Finalità

1. L'Università LUM "Giuseppe Degennaro", nell'ambito delle risorse disponibili, può procedere, ai sensi dell'Articolo 18, comma 1, e dell'Articolo 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010, alla copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia, nel rispetto del presente Regolamento.

2. L'Università LUM "Giuseppe Degennaro" può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo Art. 16. Tali contratti possono avere a oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

TITOLO I

ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Art. 3. Attivazione della procedura di assegnazione dei posti dei professori di I e II fascia e di attivazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato

1. Ciascun Consiglio di Dipartimento, valutati i fabbisogni didattici e di ricerca di propria competenza, può proporre, al Senato Accademico, perché la proponga al Consiglio di Amministrazione, :

(a) la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia;

(b) l'attivazione dei contratti da ricercatore di cui al successivo Art. 4,

2. La proposta di copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia è approvata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia.

3. La proposta di attivazione di un contratto da ricercatore a tempo determinato è adottata con delibera del Consiglio di Dipartimento, a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori.

4. La proposta di copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia deve indicare, con le relative motivazioni della scelta, quale delle seguenti modalità di copertura è richiesta e cioè:

(a) chiamata di professore di prima o seconda fascia all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'Articolo 18, comma 1 della Legge n. 240/2010;

(b) chiamata diretta di professore di prima fascia o seconda fascia all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste, dell'Articolo 24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010;

- (c) chiamata diretta di professore di seconda fascia all'esito di procedura valutativa ai sensi, e con le modalità previste, dell'Articolo. 24 comma 5 della Legge n. 240/2010.

5. La delibera di proposta di copertura dei posti di professore di prima o seconda fascia esplicita altresì:

- (a) il settore concorsuale per la quale viene richiesta la copertura del posto vacante;
- (b) l'eventuale profilo richiesto, definito esclusivamente in termini di indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, definizione del numero massimo di pubblicazioni (che non potrà essere inferiore a dodici) e l'indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio ed al profilo plurilingue dell'Ateneo;
- (c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere espresse in termini di tipologia di impegno didattico e scientifico, nonché i diritti ed i doveri ad esso ascrivibili;
- (d) il trattamento economico e previdenziale proposto ai sensi dell'Articolo 8 della Legge n. 240/2010.

6. La proposta di attivare il contratto da ricercatore a tempo determinato contiene:

- (a) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
- (b) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- (c) le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti), qualora indicato, e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- (d) la sede di svolgimento delle attività;
- (e) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti o altre tipologie di prodotti) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- (f) il regime di impiego (tempo pieno o definito);
- (g) il corrispettivo contrattuale proposto;
- (h) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
- (i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- (j) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.

7. La delibera di proposta di copertura dei posti di professore di prima o seconda fascia o di attivazione di contratti da ricercatore a tempo determinato approvata dal Consiglio di Dipartimento è inviata al Senato Accademico per la proposta al Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine ai posti da assegnare ai Dipartimenti e ai contratti da ricercatore a tempo determinato da attivare presso i Dipartimenti, nonché riguardo alla copertura finanziaria degli stessi.

9. Gli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professori di prima e di seconda fascia di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni per un importo non inferiore al costo quindicennale per la copertura del posto di professore di prima o seconda fascia.

10. I contratti da ricercatori a tempo determinato di cui al presente Regolamento possono essere finanziati con:

- (a) fondi propri dell'Università, in coerenza e in conformità con gli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale nell'ambito delle risorse disponibili eventualmente allocate allo scopo;
- (b) fondi dell'Unione Europea appositamente stanziati per l'esecuzione di progetti di ricerca;
- (c) fondi di soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti convenzionali con l'Università;
- (d) fondi di soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti convenzionali con le Strutture competenti in materia di didattica e di ricerca;
- (e) fondi di provenienza diversa che le Strutture competenti in materia di didattica e di ricerca deliberano di impegnare per le finalità di cui al presente Regolamento.

Art. 4. Tipologie contrattuali relative all'assunzione di ricercatori a tempo determinato

1. I contratti da ricercatore a tempo determinato hanno le seguenti tipologie:

- (a) contratti di cui alla lettera a) dell'Articolo 24 comma 3 della L. 240/2010 (Junior): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta. Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Il ricercatore con contratto Junior deve assicurare una presenza settimanale in Ateneo pari almeno a tre giorni lavorativi, nel regime a tempo pieno, e a due giorni lavorativi, nel regime di tempo definito.
- (b) contratti di cui alla lettera b) dell'Articolo 24 comma 3 della L. 240/2010 (Senior): contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'Articolo 51 co. 6 della L. 449/97 e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'Articolo 4 della L. 398/89, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Il ricercatore con contratto Senior deve assicurare una presenza settimanale in Ateneo

pari almeno a tre giorni lavorativi, nel regime a tempo pieno, e a due giorni lavorativi, nel regime di tempo definito.

2. Il contratto da ricercatore Junior è prorogabile, per soli due anni, per una sola volta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico e previa delibera del Consiglio di Dipartimento, corredata dalla valutazione positiva dell'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore a tempo determinato effettuata da una Commissione di Valutazione sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministero e secondo la disciplina prevista all'Art. 20 del presente Regolamento.

TITOLO II

PROCEDURA DI COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE DI PRIMA O SECONDA FASCIA MEDIANTE SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010

Art. 5. Procedure selettive

1. A seguito di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, di delibera in ordine allo stato di vacanza del numero dei posti di ruolo si avvia la procedura di selezione.

2. La procedura di selezione è svolta previa emanazione, con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di avviso di bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito Web del Ministero dell'Università e della Ricerca, sul sito Web dell'Unione Europea e sul sito Web dell'Ateneo. L'Avviso del Bando può essere pubblicato anche su riviste e siti scientifici nazionali ed internazionali, nonché sui principali siti di "job opening" del settore.

Art. 6. Bandi

1. I bandi per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia devono specificamente contenere:

- (a) il numero di posti messi a bando e relative fasce;
- (b) il settore concorsuale ed un eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nonché indicazione della struttura didattica di afferenza, a cui è destinato il posto messo a bando;
- (c) le specifiche funzioni, diritti e doveri, nonché tipologia di impegno didattico e scientifico del professore, e trattamento economico e previdenziale allo stesso spettante;
- (d) i requisiti soggettivi di ammissione alle procedure oggetto del bando;
- (e) l'eventuale/i lingua/e straniera/e di cui si richiede l'adeguata conoscenza, anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- (f) l'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare;
- (g) il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione che non potrà comunque essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- (h) le modalità di trasmissione delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
- (i) l'indicazione dei criteri di valutazione cui la Commissione Istruttoria dovrà attenersi e le modalità di svolgimento delle procedure di selezione.

Art. 7. Requisiti di ammissione delle domande

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura per la chiamata di professore di prima e di seconda fascia disciplinata dal presente titolo:

- (a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'Articolo 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- (b) professori, rispettivamente di prima e di seconda fascia, già in servizio presso altri Atenei italiani nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita selezione;
- (c) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- (d) studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 3 Luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa ai sensi della normativa vigente.

2. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di cui al presente Titolo coloro che, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura didattica che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 8. Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla procedura pubblica di selezione di cui al presente Titolo, dovranno essere inoltrate secondo le modalità prescritte ed entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando. Alle domande dovranno essere allegati:

- (a) curriculum scientifico-professionale;
- (b) titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione in numero massimo determinato dal bando; e
- (c) ove previsto dal bando, elenco di referees di alto profilo accademico per eventuali richieste di lettere di presentazione da parte dell'Università.

Art. 9. Commissione Istruttoria

1. Per ciascuna procedura al presente Regolamento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento interessato e del Senato Accademico, una Commissione Istruttoria di valutazione.
2. Il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione di nomina della Commissione Istruttoria viene pubblicato sul sito Web dell'Ateneo.
3. La Commissione Istruttoria è composta da tre professori appartenenti o appartenuti ai ruoli di prima fascia, per le chiamate dei professori di prima fascia e da almeno un professore di prima fascia e professori di seconda fascia per le chiamate dei professori di seconda fascia. Almeno due professori dovranno appartenere ad altri Atenei, anche stranieri, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, inquadrati nel settore concorsuale a cui si riferisce il bando, ovvero nel settore scientifico-disciplinare corrispondente al predetto settore concorsuale, ove tale settore scientifico-disciplinare sia espressamente indicato nel bando. In mancanza, si può far ricorso anche a professori appartenenti al macro-settore relativo. Nelle procedure di selezione per la chiamata di professore di prima fascia, almeno uno dei componenti la Commissione Istruttoria deve essere uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in Università o Centri di Ricerca di un Paese OCSE; se non disponibile, la composizione della Commissione Istruttoria è regolata dai criteri sopra indicati.
4. Per la nomina della Commissione Istruttoria si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice Etico dell'Ateneo. Non possono far parte della Commissione Istruttoria coloro che siano componenti in carica della Commissione Nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia di cui all'Articolo 6 del D.P.R 14 settembre 2011 n. 222. Della Commissione Istruttoria non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'Articolo 6, comma 7, della L. 240/2010.
5. In caso di sostituzione di un commissario ad atti già avviati, sono fatti salvi tutti gli atti compiuti sino al momento della sostituzione in ragione del principio di conservazione degli atti giuridici.
6. La Commissione Istruttoria individua al suo interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante e svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
7. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del decreto di nomina della Commissione Istruttoria decorre il termine perentorio di quindici giorni per la presentazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricasazione dei commissari.
8. La Commissione Istruttoria conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla data del Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione di nomina. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione Istruttoria. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini eventualmente prorogati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione Istruttoria ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo.

Art. 10. Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La Commissione Istruttoria valuta comparativamente i candidati attenendosi ai criteri di cui al presente Regolamento.

2. La Commissione Istruttoria valuta il curriculum scientifico e didattico dei candidati attraverso i titoli esplicitamente dichiarati nonché le pubblicazioni scientifiche presentate, e accerta le eventuali competenze linguistiche degli stessi.

3. La Commissione Istruttoria effettua la valutazione dei candidati mediante la formulazione, a seguito di una discussione, di un giudizio. La Commissione Istruttoria può anche procedere all'attribuzione di un punteggio a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, nonché al curriculum e alla documentata attività didattica, secondo i parametri indicati ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente Articolo.

4. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati, già esplicitati nel bando, stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e nell'ambito dei criteri già fissati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché coerenti con quelli individuati nel presente Regolamento.

5. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta in particolare sulla base dei seguenti criteri generali:

- (a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza nazionale e internazionale di ciascuna pubblicazione;
- (b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario della fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate,
- (c) rilevanza scientifica nazionale e internazionale della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- (d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- (e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione Istruttoria può avvalersi anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura: numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; «impact factor» totale; «impact factor» medio per pubblicazione; combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
- (f) continuità nella produzione scientifica dei candidati, relativamente ai lavori aventi respiro internazionale e interdisciplinare.

6. La valutazione del curriculum è svolta in particolare sulla base dei seguenti criteri generali:

- (a) documentata attività di ricerca presso qualificati Istituti Universitari o di Ricerca, italiani o stranieri;
- (b) realizzazione di attività progettuale relativamente al settore concorsuale di afferenza;
- (c) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali ed internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- (d) partecipazione in qualità di relatore ovvero di membro del comitato scientifico a convegni nazionali e internazionali;
- (e) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca e didattica;

- (f) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio scientifico;
- (g) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio scientifico;
- (h) direzione di enti o di istituti di ricerca di alta qualificazione scientifica.
- (i) servizi e incarichi istituzionali presso Atenei italiani ed esteri e/o Enti pubblici e privati con finalità scientifiche e/o di trasferimento tecnologico

7. La valutazione dell'attività didattica è svolta in particolare sulla base dei seguenti criteri generali:

- (a) quantità e qualità dei corsi tenuti a livello universitario in Italia o all'estero e continuità della tenuta degli stessi;
- (b) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, nonché quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
- (c) quantità e qualità dell'attività didattica erogata in lingua inglese.

8. La procedura di selezione si svolge secondo le seguenti modalità:

- (a) se prevista nel bando, il candidato deve, preliminarmente, superare una prova orale tesa all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera, anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio di lingua estera;
- (b) superata tale prova, il candidato deve sostenere una discussione delle pubblicazioni scientifiche prodotte, del curriculum e della documentata attività didattica svolta. All'esito della discussione da parte di ciascun candidato, la commissione procede alla formulazione del giudizio o all'attribuzione di un punteggio secondo i parametri già esplicitati nel bando;
- (c) i candidati che hanno conseguito un giudizio positivo sono ammessi a sostenere una prova didattica, consistente in un seminario su un tema a propria scelta, pertinente rispetto alle tematiche proprie del settore concorsuale a cui si riferisce il bando. All'esito della prova didattica la commissione procede alla formulazione del relativo giudizio o all'attribuzione di un punteggio secondo parametri stabiliti nel bando. Dalla prova didattica sono esonerati i candidati che sono già professori di ruolo di prima fascia o di seconda fascia.

9. La prova orale di conoscenza della lingua straniera, la discussione e la prova didattica sono pubbliche.

10. La commissione, sulla base dei giudizi formulati per ciascun candidato, individua comparativamente una graduatoria dei candidati.

11. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità conseguenti alla procedura di cui al presente Articolo.

Art. 11. Accertamento della regolarità degli atti

1. Gli atti della Commissione Istruttoria inerenti la procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi individuali e collegiali, e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, accertata la regolarità formale degli atti sulla base dell'istruttoria svolta da parte dell'ufficio preposto, con proprio decreto approva i verbali e gli atti della procedura.

2. Gli atti della procedura vengono inviati al Direttore del Dipartimento competente per la proposta di chiamata. Gli atti sono pubblicati sul sito Web dell'Ateneo.

Art. 12. Chiamata del professore

1. Il Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, formula motivata proposta in ordine alla chiamata del candidato comparativamente migliore, tra quelli valutati dalla Commissione Istruttoria. La proposta di chiamata formulata dal Consiglio di Dipartimento, previo parere del Senato Accademico, è sottoposta alla delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, per quanto di sua competenza.

2. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e, nel rispetto delle previsioni di legge, il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede, con proprio Decreto, alla immissione nel ruolo dell'Ateneo del candidato comparativamente migliore.

3. Qualora, pur in presenza di candidati giudicati meritevoli dalla Commissione Istruttoria, il Consiglio di Dipartimento non procedesse alla proposta di chiamata, il Direttore del Dipartimento invia una relazione illustrativa delle motivazioni al Senato Accademico, unitamente agli atti della Commissione. È facoltà del Senato Accademico, valutati gli atti e la relazione, proporre al Consiglio di Amministrazione sanzioni nei confronti del Dipartimento.

4. In caso di rinuncia o mancata presa di servizio del candidato comparativamente migliore, il Consiglio di Dipartimento può, entro due mesi, sottoporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, la proposta di chiamata del secondo candidato comparativamente migliore tra quelli individuati dalla commissione come meritevoli di chiamata.

TITOLO III

PROCEDURA DI COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE DI PRIMA O SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 5, 5 BIS E 6 DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 13. Chiamata dei professori di prima fascia

1. In via transitoria e fino al termine previsto dalla legge, i professori di seconda fascia e i Ricercatori a tempo indeterminato, già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, di cui all'Articolo 16 della Legge 240/2010, alle funzioni di prima fascia, possono essere nominati professori di prima fascia per chiamata diretta ai sensi dell'Articolo 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 con le modalità di seguito indicate.

2. Le deliberazioni della vacanza del posto da coprire mediante chiamata diretta sono espletate secondo quanto previsto dall'Art. 3 del presente Regolamento.

3. Alla procedura è data pubblicità sul sito Web dell'Ateneo.

4. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, stabiliti nell'ambito dei criteri fissati con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché coerenti con quelli individuati nell'Articolo 10 del presente Regolamento.

5. Ai fini dell'accertamento della regolarità degli atti della procedura, si applica quanto previsto dall'Art. 12 del presente Regolamento.

6. Il Consiglio di Dipartimento, sentito parere del Senato Accademico, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento stesso, delibera, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, la proposta di chiamata diretta del professore da sottoporre al parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

7. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, nel rispetto delle previsioni di legge, il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede, con proprio Decreto, alla immissione nel ruolo dell'Ateneo del candidato comparativamente migliore.

Art. 14. Chiamata dei professori di seconda fascia

1. I ricercatori a tempo determinato, assunti ai sensi dell'Articolo 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'Articolo 16 della Legge 240/2010, alle funzioni di seconda fascia, possono essere nominati professori di ruolo di seconda fascia per chiamata diretta ai sensi dell'Articolo 24, comma 5, Legge 240/2010 con le medesime modalità previste dall'Art. 13.

2. La valutazione deve essere effettuata nel corso del terzo anno del contratto di ricercatore a tempo determinato. La valutazione e, in caso di esito positivo l'inquadramento come professore di seconda fascia può essere anticipata al primo anno del contratto, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Dipartimento e sentito il Senato Accademico.

3. In via transitoria e fino al termine previsto dalla legge, uguale procedura è adottata per la nomina a professori di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'Articolo 16 della Legge 240/2010.

TITOLO IV

PROCEDURA DI ASSUNZIONE E PROROGA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

Art. 15. Procedura di valutazione comparativa. Bando.

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. La selezione avviene previa emanazione di un Bando pubblicato in via obbligatoria sul Portale di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell'Unione Europea. L'avviso del Bando viene inoltre pubblicato in via obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il termine di almeno 30 giorni per la presentazione delle domande decorre dal giorno successivo dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Il Bando per il conferimento del contratto mediante valutazione è adottato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Bando, tra l'altro, deve indicare:

- la tipologia del contratto e, per i contratti di ricercatore Junior, il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo definito);
- il settore concorsuale e un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- informazioni dettagliate sulle funzioni, sui diritti, sui doveri e sul trattamento economico e previdenziale;

- la sede di servizio;
- i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentabili, con riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente al momento della emanazione del Bando.

Il Bando potrà inoltre prevedere:

- l'indicazione di uno specifico ambito di ricerca;
- la lingua o le lingue la cui conoscenza è richiesta e, per i candidati stranieri, la conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana;
- la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

4. Nel caso in cui il Bando preveda un numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, tale numero, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, non può essere inferiore a dodici.

5. La partecipazione alla valutazione comparativa comporta il versamento, pena l'esclusione, di un contributo, per spese generali e postali, il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Tale contributo, attesa la sua destinazione, non potrà essere rimborsato per qualsiasi motivo.

Art. 16. Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla valutazione i soggetti italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

2. Non sono ammessi a partecipare alla valutazione:

- i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli Articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con l'Università LUM "Giuseppe Degennaro", con altri Atenei nonché con gli enti di cui all'Articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 17. Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla valutazione devono essere inviate con le modalità ed entro i termini previsti dal bando.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- il curriculum scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
- i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione;
- modalità di svolgimento del programma di ricerca.

Art. 18. Commissione di valutazione comparativa

1. La Commissione di Valutazione Comparativa è nominata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con proprio Decreto, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato e sentito il parere del Senato Accademico. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare con proprio decreto al Rettore la nomina della Commissione. La Commissione di Valutazione Comparativa è composta da tre membri appartenenti ai ruoli dei professori universitari, di cui almeno uno appartenente ai professori universitari di I fascia.

Almeno due membri della Commissione di Valutazione Comparativa devono essere inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto della valutazione.

Su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato il numero dei componenti della Commissione di Valutazione Comparativa può essere elevato a cinque membri, appartenenti ai ruoli dei professori universitari, di cui:

- almeno due appartenenti al ruolo dei professori universitari di I fascia;
- almeno due non incardinati in Università LUM "Giuseppe Degennaro";
- almeno due inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto della valutazione.

2. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del decreto di nomina decorre il termine perentorio di quindici giorni per la presentazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di riconsiderazione dei commissari.

3. La Commissione di Valutazione Comparativa dovrà concludere i lavori entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione, per una sola volta e per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

4. La Commissione di Valutazione Comparativa può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. I componenti la Commissione di Valutazione Comparativa in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la Commissione che siano esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.

Art. 19. Valutazione dei candidati

1. La Commissione di Valutazione Comparativa nella prima riunione determina i criteri da utilizzare nella valutazione dei candidati attenendosi a quanto specificato dal bando e secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con proprio Decreto.

2. Tali criteri sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Università almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione di Valutazione Comparativa.
3. La valutazione preliminare dei candidati viene effettuata dalla Commissione di Valutazione Comparativa con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum scientifico professionale e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.
4. A seguito della valutazione preliminare, la Commissione di Valutazione Comparativa determina l'ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
5. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa sono affissi presso l'Ufficio Concorsi e pubblicati sul sito web dell'Ateneo almeno quindici giorni prima della data fissata per la discussione.
6. Durante la discussione è accertata inoltre la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste e, per i candidati stranieri, l'eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
7. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati. Al termine dei lavori la Commissione di Valutazione Comparativa redige la graduatoria finale con l'indicazione dell'eventuale vincitore.
8. Gli atti della Commissione di Valutazione Comparativa sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Gli atti della procedura di valutazione sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. A seguito del Decreto di approvazione degli atti, sarà stipulato il contratto di cui all'Articolo 21.

Art. 20. Procedura per la proroga contrattuale

1. Ai fini della proroga di cui all'Art. 4, comma 2, del presente Regolamento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno 120 giorni prima scadenza del contratto, nomina, sentito parere Consiglio di Dipartimento interessato e del Senato Accademico, i membri della Commissione di Valutazione.
2. La Commissione di Valutazione è composta da tre membri, appartenenti ai ruoli dei professori universitari, di cui:
 - almeno uno appartenente al ruolo dei professori universitari di I fascia;
 - almeno due diversi dai componenti la Commissione esaminatrice che ha espletato le procedure di valutazione a seguito delle quali è stato conferito il contratto;
 - almeno uno non incardinato in Università LUM "Giuseppe Degennaro".

Almeno due membri della Commissione di Valutazione devono essere inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto della valutazione.

3. La Commissione di Valutazione può anche acquisire uno o più giudizi sulla produzione scientifica del ricercatore a tempo determinato da parte di esperti, di levatura nazionale e internazionale.
4. I lavori della Commissione di Valutazione Comparativa devono concludersi entro il sessantesimo giorno precedente alla scadenza del contratto.

TITOLO V

DURATA DEL CONTRATTO, STATO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO E REGIME DI INCOMPATIBILITÀ DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

Art. 21. Durata del contratto. Stato giuridico.

1. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'Articolo 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'Articolo 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Fermo restando quanto stabilito nel presente Regolamento, ai ricercatori a tempo determinato si applicano le norme dello Statuto, del Regolamento generale di Ateneo, del codice etico dell'Ateneo e degli altri regolamenti dell'Università concernenti i ricercatori universitari, fatte salve specifiche delibere adottate dagli Organi Accademici e direttivi e quanto di seguito riportato.
5. I ricercatori a tempo determinato possono accedere ai fondi di ricerca con le stesse modalità previste per i ricercatori universitari confermati.
6. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti alla compilazione degli stessi registri delle attività didattiche e di ricerca cui sono tenuti i ricercatori universitari.
7. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito.
8. I ricercatori a tempo determinato con contratto Junior possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza e del Consiglio di Amministrazione, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.

Art. 22. Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai ricercatori con contratto Junior è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
2. Per i ricercatori con contratto Senior il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 23. Regime delle incompatibilità

1. I contratti sono incompatibili:
 - (a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
 - (b) con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - (c) con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;

- (d) con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.

2. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

TITOLO VI

PROCEDURE PER LA MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA MEDIANTE SCAMBIO CONTESTUALE DI PROFESSORI ORDINARI, PROFESSORI ASSOCIATI CONFERMATI E RICERCATORI

Art. 24. Ambito di applicazione

Il presente Titolo sesto disciplina la mobilità interuniversitaria contestuale di professori ordinari, professori associati confermati e ricercatori ai sensi dell'Articolo 7 comma 3, legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Art. 25. Dichiarazione di disponibilità allo scambio

I professori e i ricercatori di cui all'Art. 24 dichiarano la propria disponibilità allo scambio presentando istanza congiunta intestata e inviata a entrambe le Università coinvolte nello scambio, allegando curriculum scientifico e didattico e copia del documento di identità.

Art. 26. Procedimento per lo scambio contestuale

1. I docenti interessati presentano la richiesta al proprio Dipartimento di afferenza, indicando i settori concorsuale e scientifico disciplinare di inquadramento.
2. Il Consiglio di Dipartimento adotta entro i successivi sessanta giorni una delibera motivata.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e sulla base della delibera del Consiglio di Dipartimento, decide in merito al trasferimento tenendo conto anche della sostenibilità finanziaria degli effetti dello scambio contestuale.
4. Qualora lo scambio interessi professori o ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari incardinati presso Dipartimenti diversi da quello nel quale è inserito il docente richiedente il trasferimento in uscita, dovrà esprimersi motivatamente anche il Consiglio di Dipartimento referente.
5. Le delibere dovranno essere adottate tenendo conto:
 - (a) della numerosità dei docenti del settore scientifico disciplinare del Dipartimento di afferenza del docente che richiede il trasferimento in uscita;
 - (b) del carico didattico del docente che richiede il trasferimento in uscita e della sostenibilità dell'offerta formativa del Dipartimento stesso;
 - (c) del curriculum scientifico e didattico del docente che richiede il trasferimento in entrata ivi compresa l'eventuale attività assistenziale svolta dal medesimo, nonché della congruenza dell'attività svolta rispetto alle linee di ricerca del Dipartimento;
 - (d) della insussistenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e, in particolare, che il docente che richiede il trasferimento in entrata non abbia un rapporto

di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento nel quale sarà incardinato, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

6. Nel caso in cui lo scambio sia richiesto da docenti afferenti a settori scientifico disciplinari diversi è richiesto un parere del Nucleo di valutazione relativo al carico didattico sostenuto dall'interessato ai fini della verifica della sostenibilità dell'offerta formativa.

7. Il procedimento si conclude con l'emanazione di un decreto di trasferimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione con effetto dalla data individuata in base alle esigenze didattiche e previo accordo con l'altra Università coinvolta nella procedura di scambio.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27. Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento e in quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.

2. Il presente Regolamento, adottato secondo le modalità di cui alla Legge 9 Maggio 1989 n. 168, entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione.

Casamassima, addì 23.07.2021

UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A
Prof. Emanuele Degennaro